



Comune di Lecco

Allegato 1



FONDAZIONE
DELLA
PROVINCIA
DI LECCO
ONLUS

CONTRATTO PER IL COMODATO GRATUITO DEI MANOSCRITTI DI GIOSUE' CARDUCCI, CON IL DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AD A. MANZONI A LECCO (1891) TRA IL COMUNE DI LECCO – SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE - E LA FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO

TRA

La Fondazione della Provincia di Lecco Onlus, più avanti nominata *Comodante*, con sede legale in Lecco, piazza Lega Lombarda, 5, c.f. 92034550734, nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Mario Romano Negri, nato a Como il 30.06.1939 e domiciliato per la carica in Lecco, Piazza Lega Lombarda 4. c.f. NGRMRM39H30C933G

E

il Comune di Lecco, più avanti nominato *Comodatario*, con sede legale in Lecco, in persona del Direttore e legale rappresentante dott.ssa Giovanna Esposito, nata a Lecco il 23.04.1953 e domiciliata per la carica in Lecco, c/o Palazzo municipale, Piazza Diaz 1, c.f. SPSGNN53D63E507S

Si conviene quanto segue:

Premesso che

- La Fondazione della Provincia di Lecco Onlus è proprietaria di manoscritti autografi di Giosuè Carducci con il testo del discorso pronunciato a Lecco dal poeta in occasione dell'inaugurazione del Monumento ad Alessandro Manzoni (11 ottobre 1891) e della minuta autografa di un'altra lettera inviata dallo stesso al Direttore del quotidiano *Il Resto del Carlino* in data 14 ottobre 1891, sul medesimo avvenimento;
- La predetta Fondazione ha manifestato la disponibilità a concedere in deposito gratuito il prezioso materiale documentario;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione della Provincia di Lecco Onlus concede in comodato gratuito al Comune di Lecco, che accetta, il fondo documentario costituito da manoscritti autografi di Giosuè Carducci (valore € 5.000,00), con l'intesa che il Comodatario provvederà a conservarla presso i depositi archivistici specializzati della propria sede in Lecco, Villa Manzoni e ad esporli, appena terminati i lavori di ristrutturazione del Museo Manzoniano.

Art. 2 – Stato di Conservazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che i documenti in oggetto, recentemente restaurati, si trovano in buono stato di conservazione.

Art. 3 – Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si obbliga a:

- A. conservare e custodire l'opera di cui all'oggetto con la massima cura e diligenza, in ambiente idoneo per temperatura, umidità, illuminazione, presenza di dispositivi antincendio, sorveglianza adeguata del bene ricevuto per tutta la durata del comodato;
- B. non destinare l'opera ad usi diversi da quello pattuito, risultando infatti vietata ogni e qualsivoglia riproduzione dell'opera, l'esposizione in occasione di mostre temporanee o altre manifestazioni pubbliche, o collocazione in altra sede di proprietà del Comodatario, se non previo assenso del Comodante;
- C. non cedere, neppure temporaneamente, l'uso dell'opera a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, salvo specifico assenso da parte del Comodatario;
- D. restituire al Comodante l'opera nello stato attuale, fatte salve le eventuali alterazioni che risultino effettivamente connesse allo scorrere del tempo.
- E. assicurare il fondo documentario contro i rischi di furto attraverso la Polizza Furto e rapina in essere con Fondiaria n° M2701437902 e contro l'incendio attraverso la Polizza in essere con Reale Mutua n° 2011/10/2396716.
- F. Il Comodante si riserva la facoltà di ritirare temporaneamente tutti o parte dei manoscritti per eventuali esposizioni o altre iniziative di valorizzazione da lei promosse. In tal caso dovrà dare al Comune di Lecco un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
- G. Il Comodante si riserva la facoltà di ritirare i documenti depositati qualora non vengano rispettate le clausole della presente convenzione.

Art. 4 – Responsabilità del Comodatario

Il danneggiamento o la sottrazione dell'opera oggetto del comodato sono ad esclusivo rischio del Comodatario, fatti salvi il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti se l'opera venisse impiegata per uso diverso da quello pattuito o non venisse restituita nei termini concordati, il Comodante si riserva il diritto di chiedere l'immediata restituzione della stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Art. 5 – Segnalazione proprietà

La proprietà dell'opera in capo alla Fondazione Provincia di Lecco dovrà essere opportunamente segnalata.

Art. 6 – Interventi conservativi

Eventuali interventi conservativi e/o di restauro dei documenti che si dovessero rendere necessari saranno effettuati di comune accordo tra le Parti, con l'osservanza delle vigenti norme in materia e con oneri e spese ordinarie a carico del Comodatario, e del Comodante, per quelli straordinari.

Art. 7 – Referenti, domicilio e comunicazione tra le Parti

Al fine di garantire il migliore svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, le Parti nominano come propri Referenti le persone di seguito indicate.

Si dà atto che tra le stesse saranno efficaci soltanto le comunicazioni compiute per iscritto (fax compreso), pervenute ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono quale proprio domicilio, ai sensi del Contratto, ex art. 1335 del Codice Civile:

- per il Comodante, Comune di Lecco - Sistema Museale Urbano Lecchese:
Dott. Mauro Rossetto
Conservatore della Sezione separata d'Archivio
Villa Manzoni, Via Guanella 1, 23900 Lecco
telefono 0341.481249 - fax 0341.369251 – PEC: comune@pec.comunedilecco.it
- per il Comodatario – Fondazione della Provincia di Lecco Onlus:
Sig. Emilio Amigoni, Piazza Lega Lombarda 5, 23900 Lecco
Tel. 0341.353123 – Fax 0341.353125 – PEC:

Art. 8 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci), a partire dalla data della sua sottoscrizione. Entrambe le parti possono recedere dal comodato con un avviso di almeno due mesi.

Art. 9 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione dovrà essere demandata alla competenza giurisdizionale del Tribunale di Lecco.

Art. 10 – Protezione e trattamento dei dati personali

La Fondazione della Provincia di Lecco assicura la tutela, la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali e si impegna al trattamento di tali dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 11 – Spese di formalizzazione

Le spese relative alla formalizzazione del presente atto, redatto in due originali, sono a carico del Comune di Lecco.

Art. 12 – Rinvio a norma di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti faranno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali,

Lecco, _____

COMUNE DI LECCO
Il Direttore del Settore ECS
(Dott.ssa Giovanna Esposito)

FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO ONLUS
Il Presidente
(Dott. Mario Romano Negri)